

STATUTO

**CONSORZIO DI COOPERATIVE
G.P.I - COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA
URBISAGLIA 18/H

Numero REA: AP - 183696

Codice fiscale: 01911420444

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "F" all'atto a Rep.n. 16416/3894

STATUTO

"CONSORZIO DI COOPERATIVE G.P.I - Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio di cooperative a mutualità prevalente, denominato **"CONSORZIO DI COOPERATIVE G.P.I - Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"**.

ARTICOLO 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Ascoli Piceno (AP).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 4

MODELLO SOCIETARIO

Il Consorzio è disciplinato:

- dalle norme contenute in questo atto;
- dall'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577;
- dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge le norme relative al settore in cui il Consorzio opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori delle cooperative consorziate;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, dalle norme previste per le società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e ss. del codice civile, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società a responsabilità limitata;
- dagli eventuali regolamenti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5

MUTUALITA' PREVALENTE

Il Consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Il Consorzio svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'articolo 2520 c.c., in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e

dell'articolo 2520 c.c., avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per il Consorzio, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività del Consorzio è diretta e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie delle cooperative consorziate; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative di terzi.

Conseguentemente il Consorzio è considerato, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c. cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

In ogni caso troveranno applicazione nel Consorzio, a norma dell'articolo 2514 del codice civile:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio,

dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 6

SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio nazionale, non ha finalità di lucro e si ispira ai seguenti principi:

- della mutualità e solidarietà;
- del rispetto della persona;
- del diritto di cittadinanza ed uguaglianza Sociale tra donne e uomini;
- di una giusta distribuzione dei guadagni;
- della democrazia sia interna che esterna;
- dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Operando secondo questi principi, il consorzio, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/91, intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta:

- a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione

umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

- a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini;

- a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione;

- a stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali;

- a ricercare alternative all'attuale modello di sviluppo economico produttivo;

- a superare tutte le forme di esclusione e di violenza nei rapporti Sociali;

- a promuovere un rapporto equilibrato con l'ambiente;

- a promuovere e produrre servizi culturali diversi volti alla crescita della sensibilità Sociale;

- a prevenire ogni forma di disagio o di emarginazione;

- a favorire la qualificazione umana, morale, culturale e professionale e l'inserimento Sociale, formativo e lavorativo

attraverso la promozione della figura di Socio e di lavoratore di
Impresa, rivolta a persone che si trovino in stato di bisogno e
Socialmente svantaggiate;

- a promuovere Imprese Sociali e sviluppare opportunità occupazionali
per soggetti svantaggiati.

- a rafforzare il movimento cooperativo unitario italiano.

Il Consorzio non ha solo lo scopo della mutualità interna, ma
persegue anche il benessere generale dei cittadini.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Ai fini di cui sopra, il Consorzio può intrattenere rapporti
mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle cooperative
consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od opportuno per il
conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio medesimo e delle
cooperative consorziate, operando comunque di intesa con queste
ultime.

Il Consorzio, con riferimento ed in conformità al proprio scopo
mutualistico, agli interessi e requisiti delle cooperative
consorziate e dei rispettivi soci cooperatori ha per oggetto le
seguenti attività:

- 1) Realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed
offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario,

alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

2) Gestire attività di formazione e addestramento, realizzate anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comunitari, volti a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

3) Stimolare la collaborazione tra le cooperative consorziate con finalità di promozione umana e di inserimento Sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto Sociale;

4) Realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

5) Favorire lo sviluppo e la produttività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni etc., prodotti e servizi. La commercializzazione

dei prodotti e la produzione di beni e servizi potrà avvenire o con il marchio del Consorzio, o con quello delle singole cooperative consorziate o con quello di ditte terze per le quali i prodotti sono stati realizzati;

6) Gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative consorziate, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di spazi pubblici e privati, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;

7) Attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori pubblici o privati sui problemi dell'emarginazione e dell'esclusione Sociale;

8) Coordinare il rapporto delle cooperative consorziate con gli enti pubblici;

9) Sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;

10) Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

11) Svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi

sociali e delle attività delle cooperative;

12) Assumere da enti pubblici o privati, imprese o associazioni, la gestione di attività di servizio nei seguenti settori:

a) servizi sociali territoriali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e scuole per l'infanzia;

b) servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti minori e nuclei familiari, persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità di alloggio;

c) servizi e attività di animazione ed educazione sia per bambini che per adolescenti e adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

13) Accettare depositi delle sole Cooperative consorziate nei limiti delle leggi vigenti;

14) Realizzare, sia attraverso contratti con privati che con convenzioni con Enti pubblici, l'organizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi e convenzioni con gli Enti Pubblici rivolte a soggetti svantaggiati così come definiti dall'articolo 4

della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle leggi Regionali di attuazione e ad altre categorie di persone in difficoltà e a rischio di emarginazione;

15) Favorire l'ideazione e la sperimentazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini;

16) Promuovere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il potere contrattuale delle cooperative consorziate;

17) Predisporre idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra le cooperative consorziate sulla situazione generale o particolare del mercato e dell'evoluzione dei diversi servizi Socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;

18) Elaborare progetti e programmi di lavoro (parziali, annuali e pluriennali, complessivi) d'intervento del Consorzio o delle imprese associate nei propri servizi ed ambiti di competenza, in raccordo con le istanze politico-istituzionali, con gli operatori pubblici e privati, del movimento cooperativo ed associazionistico, operando programmaticamente per ottimizzare le risorse e nuove sinergie fra le varie realtà;

19) Svolgere programmi di studio, ricerca, sperimentazione e aggiornamento nelle tecniche di gestione dei servizi, effettuare prestazioni di assistenza tecnica degli operatori;

20) Predisporre, inoltre, strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei servizi;

21) Promuovere forme di integrazione tra le associate, per la selezione del personale per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché per il recupero di risorse umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati alla Società e/o alle proprie associate;

22) Adottare marchi ed iniziative comuni, approntare cataloghi, opuscoli e ogni altro mezzo promozionale ritenuto idoneo a sensibilizzare ed informare sui servizi in oggetto e sull'attività degli associati;

23) Promuovere incontri con committenti, enti, tecnici, amministratori e rappresentanze di categoria interessati alle attività del Consorzio e delle sue associate, per definire norme

comuni di fornitura e gestione dei servizi o per la risoluzione dei problemi comuni;

24) Promuovere, acquisire e realizzare attraverso le proprie consociate o in proprio attività diverse: agricole, industriali, commerciali e/o servizi finalizzati all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate;

25) Realizzare in convenzione con Enti pubblici o attraverso contratti con Società private, servizi di assistenza, cura e riabilitazione e di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati così come definiti dall'articolo 4 Legge 8 novembre 1991 n 381 e per altre categorie di persone in difficoltà e a rischio di emarginazione;

26) Accogliere nell'ambito delle proprie attività, anche in funzione di un loro autonomo inserimento sociale e lavorativo, persone in difficoltà che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione;

27) Predisporre adeguati strumenti, sia per il Consorzio che per le proprie consorziate, di valutazione e analisi dell'attività delle cooperative quali ad esempio il "bilancio sociale" ed il "codice etico" dell'impresa;

28) Favorire lo sviluppo, la produttività e l'immagine Sociale dei

vari servizi o beni prodotti dalle imprese associate e la commercializzazione ed offerta a terzi;

29) Stipulare contratti in nome e per conto delle cooperative associate;

30) Promuovere lo sviluppo e la condivisione dei valori morali e Sociali per l'identità della cooperazione Sociale;

31) Esprimere pareri, quando richiesti dalle consorziate e nel rispetto della autonomia della singola impresa, per la partecipazione a gare, trattative, aste, licitazioni pubbliche e private e nell'eventuale definizione dell'offerta;

32) Partecipare a gare d'appalto per l'acquisizione delle attività previste dagli statuti delle consorziate;

33) Coordinare nel rispetto delle singole autonomie l'attività delle imprese associate, riducendo diseconomie e contrasti, sprechi di risorse umane e materiali;

34) Fornire ai Soci a condizioni vantaggiose, servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo di dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi e dell'impresa;

35) Collaborare con i Soci allo studio e alla realizzazione di sistemi informativi aziendali e all'introduzione di tecniche e strumenti idonei nella gestione interna ed organizzazione del lavoro;

36) Gestire servizi amministrativi e contabili per conto delle cooperative consorziate;

37) Promuovere la produzione, la sperimentazione e l'esercizio di iniziative e attività teatrali, cinematografiche, editoriali, librerie, musicali, artistiche, nonché analoghe attività a favore di terzi anche per favorire l'autofinanziamento;

38) Realizzare forme di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi delle politiche sociali, della condizione giovanile, del disagio psichico e sociale e di ogni forma di emarginazione, delle politiche Sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione;

39) Realizzare mutuo scambio di esperienze tra Soci con l'ausilio di varie attività esterne, al fine di creare patrimoni comuni di conoscenze;

40) Provvedere quando richiesto in nome e per conto dei Soci, all'espletamento di pratiche amministrative e contabili, alla richiesta di prestiti, mutui, alla stipulazione di contratti con committenti e consulenti, ad organizzare prestazioni professionali; gestire analoghi servizi a favore di terzi;

41) Svolgere e sviluppare attività dirette ai Soci anche con l'acquisto di macchine, attrezzature e nuove tecnologie.

Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e compiere, seppur non in via prevalente, tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi Sociali, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, e comunque funzionali al loro conseguimento.

A tal proposito il Consorzio, a solo titolo esemplificativo, potrà:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività Sociali;
- c) quale attività non prevalente assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività Sociale a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi associativi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, od agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 7

REQUISITI DEI SOCI

Possono aderire al Consorzio le Cooperative iscritte all'Albo Nazionale delle cooperative, le cui attività istituzionali siano strettamente affini o complementari a quelle del consorzio e delle cooperative consociate.

Ai sensi dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 le cooperative consorziate non possono essere inferiori a tre.

Le cooperative consorziate possono sottoscrivere qualsiasi ammontare del capitale sociale della cooperativa ai sensi dell'articolo 2525 IV comma del codice civile.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 8 Legge 8 novembre 1991 n. 381, la base Sociale del Consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative Sociali.

Non possono aderire al Consorzio le cooperative che si trovino

in stato di liquidazione o siano sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono divenire soci le cooperative che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni Sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 codice civile.

ARTICOLO 8

Coloro che intendono essere ammessi come Soci dovranno presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) denominazione sociale, data della costituzione, sede, durata, oggetto Sociale e attività svolta dal richiedente;
- b) organo Sociale che ne ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e i nominativi di quelle delegate a rappresentare la cooperativa richiedente in seno all'Assemblea.
- d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né

superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;

e) dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi Sociali del Consorzio stesso, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 42 e 43 e contribuire al perseguimento degli scopi Sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e/o dall'organo amministrativo;

f) dichiarazione se la cooperativa è collegata e/o controllata da e con altre società e l'ammontare delle quote sottoscritte in relazione al capitale sociale dell'impresa collegata;

g) l'impegno di fornire ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo ai fini di una più esatta valutazione della domanda presentata.

La domanda di adesione deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti interni della società richiedente, vigenti alla data di presentazione della richiesta;
- estratto della delibera dell'organo competente che ha autorizzato

l'adesione al Consorzio. Detta delibera deve inoltre contenere l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, l'indicazione dell'ammontare delle quote da sottoscrivere, l'impegno a versare tali quote nei modi e nei termini previsti dal presente statuto e dal regolamento interno, la designazione delle persone delegate a rappresentare la società richiedente in seno all'Assemblea;

- l'elenco delle cariche Sociali;
- il certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, nonché l'attestazione che la Società non ha in corso procedure fallimentari o di concordato;
- certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative e di iscrizione all'albo regionale delle cooperative Sociali (se cooperativa sociale);
- copia dell'ultimo bilancio approvato e dei relativi documenti allegati;
- tutti gli altri documenti che la società richiedente riterrà utile produrre o che l'organo Amministrativo del Consorzio potrà richiedere in aggiunta ai precedenti.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto delle

cooperative associate, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali del Consorzio medesimo.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo del Consorzio di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli

amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo Amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

L'organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Le cooperative consorziate sono obbligate:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 9;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori in

proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo;

c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo Amministrativo nell'ambito del regolamento interno di cui al successivo articolo 18, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento del Consorzio, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare dl patrimonio sociale, in modo comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo consortile e la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto;

f) ad accettare la direzione lavori del Consorzio, nonché i contratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'assunzione degli appalti e di eseguirli con la diligenza richiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni assunte;

g) ad accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitativi, ai sensi della normativa ISO e nel rispetto dei regolamenti consortili

che il Consorzio ritenesse di far effettuare;

h) partecipare all'attività del Consorzio secondo la disciplina fissata dai regolamenti interni.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altri consorzi che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione dell'organo amministrativo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per scioglimento o messa in liquidazione della cooperativa socia.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, in particolare dall'articolo 2473 del codice civile può recedere il Socio :

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali;
- che abbia cessato la propria attività.

Il recesso non può essere parziale.

Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con il Consorzio di Società Cooperative e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che il Consorzio di Società cooperative ha assunto nei confronti di terzi per conto del Socio che intende recedere.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 42 e 43.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche degli ulteriori rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione viene deliberata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto Sociale o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota Sociale sottoscritta e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- c) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi Sociali;
- e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile;
- f) che abbia mutato il proprio statuto in modo tale da non consentire utilmente la continuazione del rapporto Sociale o nei cui confronti sia stata avviata la procedura di liquidazione, scioglimento o sia stata messa in atto una qualsiasi procedura concorsuale;
- g) che non abbia fatto preventiva richiesta di autorizzazione all'organo amministrativo per l'adesione ad altro consorzio od impresa.
- h) che non ottemperi al versamento del contributo stabilito dall'organo amministrativo di cui al successivo articolo 18.

La delibera di esclusione deve essere specificatamente motivata e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche degli ulteriori rapporti mutualistici, salvo diversa e motivata deliberazione dell'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci consorziati che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dagli organi sociali su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 42 e 43 del presente statuto.

Le cooperative consorziate, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato al Consorzio, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla

liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi dei successivi articoli 17 e 19.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra il Consorzio ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 - sexies del codice civile, unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le modalità di versamento del capitale sottoscritto vengono periodicamente stabilite dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio

Arbitrale.

ARTICOLO 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso il Consorzio senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e scioglimento o messa in liquidazione della cooperativa socia. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente, si richiama la disciplina prevista dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO III BIS

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 13

Il Consorzio può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi dei diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'articolo 2526 ultimo comma e dell'articolo 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalità di pagamento nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei

titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi
è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ARTICOLO 14

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria, formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o in conto capitale e dalle quote non rimborsate ai soci esclusi, decaduti o receduti;
- d) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente Statuto;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di

particolari rischi od in previsione di oneri futuri;

g) da qualunque liberalità, compresi i patrimoni venga fatta a favore del Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi Sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2464 - 2465 del codice civile, da parte dei soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno. Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci consorziati.

ARTICOLO 15

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, che è variabile in conformità dell'articolo 2524 del codice civile, non può in ogni caso essere inferiore ad Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), deve essere versato almeno per la metà ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto

costitutivo se permangono le condizioni dell'articolo 2519 2° comma del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 16

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice

civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio medesimo; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

ARTICOLO 17

RISTORNI

L'attribuzione del ristorno ai soci consorziati viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci consorziati secondo i criteri

più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

Il ristorno può essere attribuito ai soci:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TRATTAMENTO NORMATIVO

DEI SOCI

ARTICOLO 18

Il rapporto tra i Soci ed il Consorzio, con specifico riferimento all'ammontare dei contributi per la copertura delle spese generali del Consorzio ed alle modalità di versamento per ogni Socio nonché alla ripartizione dei lavori fra Soci sono stabiliti da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del codice civile, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La ripartizione dei lavori affidata alle cooperative socie, disciplinata dal Regolamento, dovrà tenere conto dei principi di equità e di mutualità ed in ogni caso delle specializzazioni dei Soci.

Detto Regolamento può prevedere l'obbligo per i Soci di fornire al Consorzio informazioni dettagliate, circostanziate ed aggiornate circa la composizione della propria base Sociale, i mezzi tecnici posseduti o comunque condotti, le commesse e qualsivoglia lavori in essere o contratti, la composizione delle voci del proprio bilancio.

ARTICOLO 19

DESTINAZIONE UTILE

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci consorziati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento interno. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dall'organo amministrativo o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge n. 59/92 e successive

modificazioni, nella misura di legge;

c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della Legge n. 59/92 e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545 quinquies comma 3 lettera b) del codice civile;

d) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari non partecipativi previsti dal Titolo III bis, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;

e) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 2545 - sexies del codice civile e del precedente articolo 17;

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva indivisibile.

E' espressamente esclusa la possibilità di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci cooperatori.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Società:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA

ARTICOLO 21

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 22

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. Per l'approvazione del

bilancio l'assemblea può comunque essere convocata entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e in regola con i versamenti. I soci iscritti da meno di novanta giorni hanno diritto di assistere alle assemblee senza diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma, posta elettronica, ecc.), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se

nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ARTICOLO 23

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare il bilancio dell'esercizio sociale, il programma annuale dell'attività sociale ed il bilancio preventivo;
3. deliberare sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
4. approvare i regolamenti interni e deliberare sugli argomenti

sottoposti al suo esame dagli amministratori;

5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7. deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati ai fini di mutualità;

8. deliberare sull'attribuzione dei ristorni;

9. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della consorzio sottopongano alla sua approvazione.

Per tali delibere assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto

essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché sullo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio si applicano i quorum di seguito previsti:

- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati in assemblea.

ARTICOLO 24

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio consorziato ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Le cooperative consorziate partecipano all'assemblea a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti legali o mandatari. In tale ultimo caso il mandato dovrà risultare da un estratto della delibera dell'organo competente a conferirlo, da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi tra gli atti sociali.

ARTICOLO 25

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci che non siano amministratori e sindaci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in loro assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio,

per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio palese o segreto, secondo quanto di volta in volta stabilito dall'assemblea.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ARTICOLO 26

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'articolo 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27

Il Consorzio è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (membri), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori devono essere scelti tra le persone indicate dalle cooperative consorziate ai sensi dell'articolo 2542 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

In caso di nomina a tempo determinato, il loro incarico cessa alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate oltre le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ove esistente, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ovvero dal Collegio Sindacale, se esistente, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, fra l'altro e a titolo meramente

esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
 - c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, ivi incluso il compimento di tutte le operazioni connesse all'apertura e chiusura di c/c bancari e postali;
 - d) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui il Consorzio aderisce;
 - e) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
 - f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - g) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
 - h) assumere e licenziare i dipendenti del Consorzio, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

- i) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- j) effettuare acquisti, anche a mezzo di locazione finanziaria o cessioni di immobili, ovvero la costituzione di diritti reali limitati e di ipoteche sui medesimi;
- k) istituire sedi amministrative, tecniche ed operative.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti del Consorzio o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa

l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 del codice civile, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, il consorzio è controllato da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti

tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 32

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile.

In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il

Ministero della giustizia.

ARTICOLO 33

MODALITA' DI ELEZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale.

ARTICOLO 35

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

SCIoglimento

Il consorzio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolto con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 37

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 38

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto

costitutivo si applica l'articolo 2436 del codice civile. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39

Il consorzio non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ARTICOLO 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

ARTICOLO 42

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ARTICOLO 43

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede ad Ascoli Piceno.

ARTICOLO 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to Patrizio Testa

F.to Giulio Lucidi

F.to Irene Massaccesi

F.to Francesca Filauri Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.